

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 23/TFN – Sezione Disciplinare (2018/2019)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Giuseppe Rotondo **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Angelo Venturini **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; e l'assistenza alla segreteria dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni e Nicola Terra, si è riunito il giorno 27.9.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(6) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CURINO COSIMO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società USD Castellazzo Bormida), SOCIETÀ USD CASTELLAZZO BORMIDA - (nota n. 454/1192 pf17-18 GP/AS/ac dell'11.7.2018).

La normativa

Il Dipartimento Interregionale FIGC – LND aveva pubblicato sul CU n. 153 del 9.06.2017 l'elenco degli adempimenti necessari per l'iscrizione delle Società al Campionato Nazionale di Serie D stagione sportiva 2017 / 2018.

Siffatta normativa, dopo aver evidenziato che l'iscrizione doveva essere realizzata attraverso il portale “Società LND” dal *menù* “iscrizioni interregionale” alla voce “applicazione guidata: richiesta iscrizione”, prevedeva che le Società dovevano, a pena di decadenza, nel periodo compreso dal 6 al 12 luglio 2016 ore 18.00, formalizzare l'iscrizione al campionato, provvedendo, secondo le modalità *on-line*, alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della detta iscrizione e della modulistica allegata.

Veniva altresì previsto che il termine ultimo per tale operazione erano le ore 18.00 del 12 luglio 2016 e che esso aveva natura perentoria, nel senso che il suo mancato rispetto avrebbe comportato l'esclusione della Società dal campionato; era infine previsto che il mancato rispetto del suddetto termine per la trasmissione della documentazione allegata alla domanda (Punto A numeri da 1 a 11 della normativa), ancorché prorogato sino al successivo 26 luglio, concretizzava comunque un illecito disciplinare che, a seguito della trasmissione degli atti da parte della CO.VI.SO.D. alla Procura Federale, sarebbe stato dagli organi di giustizia sportiva sanzionato, su deferimento di quest'ultima, con l'ammenda di € 1.000,00 (euro mille) per ciascun inadempimento.

Soccorrendo la violazione della normativa, il relativo deferimento coinvolgeva non solo la Società, ma anche il suo legale rappresentante, in base al principio che, ove non si fosse configurata la responsabilità di quest'ultimo, non si sarebbe potuta concretizzare la responsabilità della Società stessa.

Il deferimento

La Procura Federale, con atto dell'11 luglio 2018, fatto riferimento alla normativa di cui sopra e più in particolare alla informativa della CO.VI.SO.D. del 19 marzo 2018, ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Sig. Cosimo Curino, nella qualità di presidente e legale rappresentante della USD Castellazzo Bormida, al quale ha contestato la violazione dell'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione ai Punti A3 ed A5 del CU n. 153/2017 FIGC – LND per non aver provveduto a depositare entro le ore 18.00 del 12 luglio 2017 la copia del vigente statuto della Sociale e la fideiussione di € 31.000,00.

È stata altresì deferita la stessa USD Castellazzo Bormida a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS.

Il dibattimento

Alla riunione del 27 settembre 2018 è comparsa la sola Procura Federale, la quale ha chiesto l'accoglimento del deferimento e l'applicazione delle sanzioni della inibizione di gg. 40 (quaranta) a carico del Sig. Cosimo Curino e dell'ammenda di € 2.000,00 (euro duemila) a carico della USD Castellazzo Bormida.

I deferiti non sono comparsi, né hanno fatto pervenire a questo Tribunale scritti a difesa.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Il deferimento è fondato.

Il Punto A3 della normativa in oggetto descrive la documentazione che la Società deve trasmettere nei termini e nei modi che sono stati illustrati e che si riconduce alla copia dello statuto sociale; il Punto A5 concerne la fideiussione esclusivamente bancaria di € 31.000,00 secondo il modello predisposto dal Dipartimento Interregionale, così come visualizzato *on-line*; la fideiussione può essere sostituita da un assegno circolare non trasferibile di pari importo intestato alla FIGC – LND, oppure da bonifico bancario anch'esso di pari importo, da eseguirsi sulle coordinate bancarie indicate al Punto A/4.

Risulta dagli atti del procedimento che tale adempimento non è stato osservato: v'è prova che la Società, per sua stessa ammissione, non aveva trasmesso entro il termine delle ore 18.00 del 12 luglio 2016 la documentazione di che trattasi.

Va, peraltro, ribadito che il solo mancato rispetto del termine determina di per sé l'illecito disciplinare, tanto da rendere superflua qualsiasi eventuale altra considerazione, anche di merito, volta a contestarne la sussistenza.

La presunzione di colpa, seppure *iuris tatum*, non ha trovato congruente, adeguata e sufficiente giustificazione causale in grado di recidere il nesso di causalità efficiente tra condotta (omissiva) ed evento.

Pertanto, l'illecito disciplinare contestato alla USD Castellazzo Bormida e per essa al suo legale rappresentante Sig. Cosimo Curino sussiste e deve essere sanzionato per come richiesto.

Occorre tuttavia precisare che il provvedimento inibitorio a carico del Sig. Curino va ricercato nell'ambito dell'art. 19 comma uno inciso H)- CGS, in quanto l'art. 10 comma 3bis stesso Codice si riferisce all'inadempimento della Società e non a quella di colui che la rappresenta.

In ordine alla congruità della sanzione, il Collegio osserva, infine, che secondo il sedimentato orientamento di questo Tribunale la sanzione a carico del legale rappresentante della Società deferita è quantificata in misura pari a gg. 30 (trenta) di inibizione, maggiorata di ulteriori gg. 10 (dieci) per ogni inadempimento successivo al primo.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, inibisce il Sig. Cosimo Curino, nella qualità, per gg. 40 (quaranta) ed infligge alla USD Castellazzo Bormida l'ammenda di € 2.000,00 (euro duemila).

(7) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PERRUCCI GIULIO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Città Di Campobasso), SOCIETÀ SSD CITTÀ DI CAMPOBASSO - (nota n. 452/1193 pf17-18 GP/AS/ac dell'11.7.2018).

La normativa

Il Dipartimento Interregionale FIGC – LND aveva pubblicato sul CU n. 153 del 9.06.2017 l'elenco degli adempimenti necessari per l'iscrizione delle Società al Campionato Nazionale di Serie D stagione sportiva 2017 / 2018.

Siffatta normativa, dopo aver evidenziato che l'iscrizione doveva essere realizzata attraverso il portale "Società LND" dal *menù* "iscrizioni interregionale" alla voce "applicazione guidata: richiesta iscrizione", prevedeva che le Società dovevano, a pena di decadenza, nel periodo compreso dal 6 al 12 luglio 2016 ore 18.00, formalizzare l'iscrizione al campionato, provvedendo, secondo le modalità *on-line*, alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della detta iscrizione e della modulistica allegata.

Veniva altresì previsto che il termine ultimo per tale operazione era fissato per le ore 18.00 del 12 luglio 2016 e che esso aveva natura perentoria, nel senso che il suo mancato rispetto avrebbe comportato l'esclusione della Società dal campionato; era infine previsto che il mancato rispetto del suddetto termine per la trasmissione della documentazione allegata alla domanda (Punto A numeri da 1 a 11 della normativa), ancorché prorogato sino al successivo 26 luglio, concretizzava comunque un illecito disciplinare che, a seguito della trasmissione degli atti da parte della CO.VI.SO.D. alla Procura Federale, sarebbe stato dagli organi di giustizia sportiva sanzionato, su deferimento di quest'ultima, con l'ammenda di € 1.000,00 (euro mille) per ciascun inadempimento.

Soccorrendo la violazione della normativa, il relativo deferimento coinvolgeva non solo la Società, ma anche il suo legale rappresentante, in base al principio che, ove non si fosse configurata la responsabilità di quest'ultimo, non si sarebbe potuta concretizzare la responsabilità della Società stessa.

Il deferimento

La Procura Federale, con atto dell'11 luglio 2018, fatto riferimento alla normativa di cui sopra e più in particolare alla informativa della CO.VI.SO.D. del 19 marzo 2018, ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare il Sig. Giulio Perrucci, nella qualità di presidente e legale rappresentante della SSD Città di Campobasso, al quale ha contestato la

violazione dell'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A5 del CU n. 153/2017 FIGC – LND per non aver provveduto a depositare entro le ore 18.00 del 12 luglio 2017 la fideiussione di € 31.000,00.

È stata altresì deferita la stessa SSD Città di Campobasso a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS.

Il dibattimento

Alla riunione del 27 settembre 2018 è comparsa la sola Procura Federale, la quale ha chiesto l'accoglimento del deferimento e l'applicazione delle sanzioni della inibizione di gg. 30 (trenta) a carico del Sig. Giulio Perrucci e dell'ammenda di € 1.000,00 (euro mille) a carico della SSD Città di Campobasso.

I deferiti non sono comparsi, né hanno fatto pervenire a questo Tribunale scritti a difesa.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Il deferimento è fondato.

Il Punto A5 della normativa in oggetto concerne la fideiussione esclusivamente bancaria di € 31.000,00 secondo il modello predisposto dal Dipartimento Interregionale, così come visualizzato *on-line*, che può essere sostituita da un assegno circolare non trasferibile di pari importo intestato alla FIGC – LND, oppure da bonifico bancario anch'esso di pari importo, da eseguirsi sulle coordinate bancarie indicate al Punto A/4.

Risulta dagli atti del procedimento che tale adempimento non è stato osservato, perché vi è prova che la Società non aveva trasmesso entro il termine delle ore 18.00 del 12 luglio 2016 la fideiussione di che trattasi.

Va peraltro ribadito che il semplice mancato rispetto del termine determina di per sé l'illecito disciplinare, tanto da rendere superflua qualsiasi eventuale altra considerazione, anche di merito, volta a contestarne la sussistenza.

La presunzione di colpa, seppure *iuris tatum*, non ha trovato congruente, adeguata e sufficiente giustificazione causale in grado di recidere il nesso di causalità efficiente tra condotta (omissiva) ed evento.

Pertanto, l'illecito disciplinare contestato alla SSD Città di Campobasso sussiste e per essa al suo legale rappresentante Sig. Giulio Perrucci sussiste e deve essere sanzionato per come richiesto.

Occorre tuttavia precisare che il provvedimento inibitorio a carico del Sig. Perrucci va ricercato nell'ambito dell'art. 19 comma uno inciso H CGS, in quanto l'art. 10 comma 3 bis stesso Codice si riferisce all'inadempimento della Società e non a quella di colui che la rappresenta.

In ordine alla congruità della sanzione, il Collegio osserva, infine, che secondo il sedimentato orientamento di questo Tribunale la sanzione a carico del legale rappresentante della Società deferita è quantificata in misura pari a gg. 30 (trenta) di inibizione, maggiorata di ulteriori gg. 10 (dieci) per ogni inadempimento successivo al primo.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, inibisce il Sig. Giulio Perrucci, nella qualità, per gg. 30 (trenta) ed infligge alla SSD Città di Campobasso l'ammenda di € 1.000,00 (euro mille).

(8) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABBRI STEFANO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società FC Forlì Srl), SOCIETÀ FC FORLÌ SRL - (nota n. 450/1302 pfl7-18 GP/AS/ac dell'11.7.2018).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

Visto il deferimento 11.07.2018 della Procura Federale a carico del Sig. Stefano Fabbri, nella qualità di Presidente della Società Forlì Srl, per la violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis CGS, in relazione ai punti A2 e A10 del C.U. n. 153 del 9.6.2017 LND – Dipartimento Interregionale (recante norme per l'iscrizione al Campionato di Serie D ss. 2017/2018, motivata dal mancato deposito da parte della Società entro il termine del 12.7.2017 ore 18.00 della copia del verbale dell'assemblea dei soci nel quale sono state attribuite le cariche sociali, oppure la comunicazione di conferma delle cariche sociali nella ipotesi di mancata variazione delle stesse (Punto A/2), nonché della dichiarazione del legale rappresentante della Società attestante l'avvenuto pagamento di INPS ed IRPEF (Punto A/10);

Rilevato che, alla riunione del 27 settembre 2018, i deferiti a mezzo del loro difensore (Avv. Crocetti Bernardi) hanno chiesto il differimento ad altra data del dibattimento allo scopo di definire il patteggiamento di cui all'art. 23 CGS, richiesta cui ha aderito la Procura Federale (Avv. Dario Perugini);

Ritenuto che nulla osta alla richiesta delle parti, con provvedimento da assumersi in una alla sospensione dei termini ai sensi dell'art. 34 bis CGS e salvezza dei diritti di prima udienza;

P.Q.M.

Rinvia il dibattimento alla riunione del 4 ottobre 2018 ore 15.00, senza ulteriori avvisi; sospende il procedimento ai sensi dell'art. 34 bis, comma 5 CGS; fa salvi i diritti di prima udienza.

(11) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DALLE RIVE RINO (all'epoca dei fatti socio dalla data di costituzione al 13.11.2015, socio unico dal 13.11.2015 alla data del fallimento, amministratore, congiuntamente al Sig. Carmelo Faccio, dalla data di costituzione al 30.11.2015, e amministratore unico dal 30.11.2015 alla data del fallimento, nonché Presidente nelle s.s. 14-15, 15-16, 16-17 della Società FCD Altovicentino Srl) - (nota n. 642/862 pfl7-18 GP/GC/blp del 16.7.2018).

Il deferimento

La Presidenza Federale, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 109/A del 23 gennaio 2018, revocava l'affiliazione alla FIGC della Società Football Club Dilettantistico Altovicentino Srl, in seguito alla dichiarazione di fallimento della stessa, di cui alla sentenza resa dal Tribunale di Vicenza il 3 ottobre 2017 al n. 87/2017.

La Procura Federale, acquisiti gli atti della procedura fallimentare ed accertato che dalla stagione sportiva 2015/2016 e sino alla data del fallimento il Sig. Rino Dalle Rive aveva

ricoperto la carica di Presidente della Società, la gestione della quale era a lui riconducibile in via esclusiva, in data 16 luglio 2018 deferiva a questo Tribunale il Dalle Rive per violazione dell'art. 1 bis comma1 CGS - FIGC in relazione all'art. 21 commi 2 e 3 NOIF, a motivo della cattiva gestione della Società, che era stata tale da provocarne il dissesto economico, patrimoniale e finanziario, causa dell'insolvenza e del conseguente fallimento.

Il dibattimento

Alla riunione del 27 settembre 2018 è comparsa la Procura Federale (Dr. Luca Scarpa), la quale ha chiesto l'accoglimento del deferimento in una alle sanzioni a carico del Dalle Rive della inibizione di anni 2 (due) e dell'ammenda di € 6.000,00 (euro seimila).

Il deferito non è comparso, né ha fatto pervenire scritti a difesa.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Dalla documentazione acquisita dal Tribunale Fallimentare di Vicenza e più in particolare dalla relazione del Curatore ai sensi dell'art. 33 L.F., è emerso che il Dalle Rive dal 13 novembre 2015 era stato il socio unico della Società, detenendone l'intero capitale sociale; egli aveva ricoperto la carica di amministratore unico e, da ultimo, era stato lui personalmente a depositare in Tribunale l'istanza di fallimento ed a collaborare fattivamente con la Curatela per la ricostruzione dei fatti.

Il Dalle Rive, nell'audizione disposta da detta Curatela, aveva dichiarato che nella gestione della Società non aveva mai subito ingerenze altrui, tanto da assumersi la totale responsabilità della stessa e che non era stato più in grado di investire nella Società le proprie personali risorse, come aveva fatto in passato, per le difficoltà, anch'esse di natura economica, che avevano interessato la sua attività imprenditoriale; questa per il Dalle Rive era stata la causa della crisi della Società.

In merito all'aspetto economico e patrimoniale della Società, è altresì emerso che la Società, stante la dichiarazione di fallimento, non aveva depositato il bilancio al 30 giugno 2017, attraverso i bilanci degli esercizi precedenti (2014, 2015 e 2016); che pur a fronte delle ingenti perdite che si erano verificate e che erano dovute allo squilibrio esistente tra valore e costi della produzione, essa aveva esposto un patrimonio netto positivo; che, tuttavia, i bilanci esaminati avevano evidenziato una non equilibrata gestione economica e finanziaria, con costi ordinari d'esercizio che sopravanzavano largamente i ricavi e con flussi di cassa inadeguati a sostenere le esigenze per il normale svolgimento dell'attività aziendale.

Tali essendo le risultanze istruttorie, appare sufficientemente supportato da congruenti elementi di fatto l'impianto accusatorio della Procura Federale vertente sulla comprovata responsabilità del sig. Delle Rive; detta responsabilità viene correttamente ricondotta alla circostanza, obiettiva, che l'odierno deferito, dopo aver immesso nella Società importanti risorse finanziarie a supporto delle necessità di cassa della stessa, non era stato più in grado di farlo per la crisi che aveva colto la sua attività (la Società Safond Martini Srl era in concordato preventivo e la Fonderia Anselmi Srl era fallita; di entrambe il Delle Rive possedeva l'intero capitale); egli faceva così mancare alla Società le risorse necessarie e per tal via concretizzava, nell'ottica dell'odierno deferimento, il nesso causale diretto tra la condotta gestionale del Dalle Rive e la decozione della Società.

Può, pertanto, affermarsi la fondatezza della parte motiva del deferimento.

Non altrettanto a dirsi per quella afferente l'aspetto sanzionatorio.

Dalla relazione della Curatela Fallimentare, sopra richiamata, è emerso che la gestione societaria posta in essere dall'amministratore Dalle Rive non aveva evidenziato criticità e/o situazioni tali da far configurare la fattispecie di cui all'art. 2482 bis Cod. Civ. e che, in seguito all'esercizio 2016/2017, il Dalle Rive era intervenuto ulteriormente con apporti di patrimonio, versando in conto finanziamento soci infruttiferi la somma di € 104.506,82 necessaria per consentire alla Società di affrontare la gestione di quell'esercizio e di ripristinare la parità del capitale sociale.

Di questo comportamento virtuoso del Dalle Rive si deve tener conto, riconducendo le chieste sanzioni a suo carico entro limiti causalmente più proporzionati alla condotta tenuta e, dunque, di minore entità.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e infligge al Sig. Rino Dalle Rive, nella qualità come in atti, l'inibizione di anni 1 (uno) e l'ammenda di € 2.000,00 (euro duemila).

(4) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PALATRONI PIETRO (all'epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della Società ASD Monticelli ora ASD Monticelli Calcio), SOCIETÀ ASD MONTICELLI ORA ASD MONTICELLI CALCIO - (nota n. 289/1185 pfl7-18 GP/AS/ac del 9.7.2018).

Il deferimento

Con deferimento notificato il 9 luglio 2018 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale: 1) il Sig. Piero Palatroni, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della ASD Monticelli ora ASD Monticelli Calcio, per rispondere della violazione dell'art. 10, comma 3bis, del CGS, in relazione al punto A2 del C.U. n. 153 del 9.6.2017 della LND, per non aver provveduto a depositare entro il termine del 12.7.2017, ore 18.00, copia del verbale della assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali ovvero comunicazione di conferma delle cariche sociali nella ipotesi di mancata variazione delle stesse; 2) la ASD Monticelli, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio Amministratore Unico e legale rappresentante come sopra descritto.

La Procura chiede all'Organo Giudicante sopra indicato di fissare la data di discussione del presente procedimento disciplinare, in relazione al quale, con il presente atto, è stata esercitata l'azione disciplinare.

La Procura ha ritenuto di svolgere l'azione disciplinare all'esito di apposita segnalazione da parte della CO.VI.SO.D., pervenuto alla Procura in data 20.3.2018.

Il dibattimento

All'udienza del 27 settembre 2018 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Piero Palatroni: inibizione di giorni 30 (trenta);
 - per la Società ASD Monticelli Calcio, l'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).
- Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Dalla segnalazione della CO.VI.SO.D. risulta che il Sig. Palatroni, nella suddetta qualità, violando l'art. 10, comma 3bis, del CGS, in relazione al punto A2 del C.U. n. 153 del 9.6.2017 della LND, non ha provveduto a depositare entro il termine del 12.7.2017, ore 18.00, copia del verbale della assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali (ovvero comunicazione di conferma delle cariche sociali nella ipotesi di mancata variazione delle stesse).

Sussiste, pertanto, la violazione oggetto del deferimento.

Il solo mancato rispetto del termine determina di per sé l'illecito disciplinare, tanto da rendere superflua qualsiasi eventuale altra considerazione, anche di merito, volta a contestarne la sussistenza.

Ed invero, la presunzione di colpa, seppure *iuris tatum*, non ha trovato congruente, adeguata e sufficiente giustificazione causale in grado di recidere il nesso di causalità efficiente tra condotta (omissiva) ed evento.

Dalla responsabilità del Sig. Palatroni consegue quella della Società.

Le richieste della Procura s'appalesano congrue.

Il dispositivo

Pertanto il Tribunale Disciplinare Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni:

- per il Sig. Piero Palatroni: inibizione di giorni 30 (trenta);
- per la Società ASD Monticelli Calcio, l'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

(5) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DONATI MASSIMO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società FC Ponsacco 1920 SSD), SOCIETÀ FC PONSACCO 1920 SSD - (nota n. 283/1180 pfl7-18 GP/AS/ac del 9.7.2018).

Il deferimento

Con deferimento notificato il 9 luglio 2018 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale: 1) il Sig. Massimo Donati, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società FC Ponsacco 1920 SSD, per rispondere della violazione dell'art. 10, comma 3bis, del CGS, in relazione ai punti A2 e A6 del C.U. n. 153 del 9.6.2017 della LND, per non aver provveduto a depositare entro il termine del 12.7.2017, ore 18.00, copia del verbale della assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali, ovvero comunicazione di conferma delle cariche sociali nella ipotesi di mancata variazione delle stesse e copia della visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società; 2) la FC Ponsacco 1920 SSD, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio Amministratore Unico e legale rappresentante come sopra descritto.

La Procura chiede all'Organo Giudicante sopra indicato di fissare la data di discussione del presente procedimento disciplinare, in relazione al quale, con il presente atto, è stata esercitata l'azione disciplinare.

La Procura ha ritenuto di svolgere l'azione disciplinare all'esito di apposita segnalazione da parte della CO.VI.SO.D., pervenuto alla Procura in data 20.3.2018.

Il dibattimento

All'udienza del 27 settembre 2018 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Massimo Donati: inibizione di giorni 40 (quaranta);
- per la Società FC Ponsacco 1920 SSD, l'ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Dalla segnalazione della CO.VI.SO.D. risulta che il Sig. Rugi, nella suddetta qualità, violando l'art. 10, comma 3-bis, del CGS, in relazione ai punti A2, 4 e 5 del C.U. n. 153 del 9.6.2017 della LND, non ha provveduto a depositare entro il termine del 12.7.2017, ore 18.00, copia del verbale della assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali (ovvero comunicazione di conferma delle cariche sociali nella ipotesi di mancata variazione delle stesse), e copia della visura camerale attestante la vigenza della Società.

Sussistono, pertanto, le violazioni oggetto del deferimento.

Il solo mancato rispetto del termine determina di per sé l'illecito disciplinare, tanto da rendere superflua qualsiasi eventuale altra considerazione, anche di merito, volta a contestarne la sussistenza.

Ed invero, la presunzione di colpa, seppure *iuris tatum*, non ha trovato congruente, adeguata e sufficiente giustificazione causale in grado di recidere il nesso di causalità efficiente tra condotta (omissiva) ed evento.

Dalla responsabilità del Sig. Donati consegue quella della Società.

Le richieste della Procura s'appalesano congrue.

Il dispositivo

Pertanto il Tribunale Disciplinare Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni:

- per il Sig. Massimo Donati: inibizione di giorni 40 (quaranta);
- per la Società FC Ponsacco 1920 SSD, l'ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00).

[9] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NUZZO ANTONIO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSC D. Frattese Srl) – (nota n. 476/1293 pf17-18 GP/AS/ac del 12.7.2018).

Il deferimento

Con deferimento notificato il 12 luglio 2018 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale: 1) il Sig. Antonio Nuzzo, Presidente e legale rappresentante della Società SSC D. Frattese Srl, per rispondere della violazione dell'art. 10, comma 3bis, del CGS, in relazione ai punti A4 e 6 del C.U. n. 153 del 9.6.2017 della LND, per non aver provveduto a depositare entro il termine del 12.7.2017, ore 18.00, copia del versamento per l'iscrizione al campionato e

copia della visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società; 2) la SSCD Frattese Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio Amministratore Unico e legale rappresentante come sopra descritto.

La Procura chiede all'Organo Giudicante sopra indicato di fissare la data di discussione del presente procedimento disciplinare, in relazione al quale, con il presente atto, è stata esercitata l'azione disciplinare.

La Procura ha ritenuto di svolgere l'azione disciplinare all'esito di apposita segnalazione da parte della CO.VI.SO.D., pervenuta alla Procura in data 20.3.2018.

Il dibattimento

All'udienza del 27 settembre 2018 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Nuzzo Antonio: inibizione di giorni 40 (quaranta);

Nessuno è comparso per la parte deferita.

I motivi della decisione

Dalla segnalazione della CO.VI.SO.D. risulta che il Sig. Nuzzo, nella suddetta qualità, violando l'art. 10, comma 3-bis, del CGS, in relazione ai punti A4 e 6 del C.U. n. 153 del 9.6.2017 della LND, non ha provveduto a depositare entro il termine del 12.7.2017, ore 18.00, copia del versamento per l'iscrizione al campionato e copia della visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società.

Sussistono, pertanto, le violazioni oggetto del deferimento.

Il solo mancato rispetto del termine determina di per sé l'illecito disciplinare, tanto da rendere superflua qualsiasi eventuale altra considerazione, anche di merito, volta a contestarne la sussistenza.

Ed invero, la presunzione di colpa, seppure *iuris tatum*, non ha trovato congruente, adeguata e sufficiente giustificazione causale in grado di recidere il nesso di causalità efficiente tra condotta (omissiva) ed evento.

Le richieste della Procura s'appalesano congrue.

Il dispositivo

Pertanto il Tribunale Disciplinare Nazionale, Sezione Disciplinare infligge la sanzione dell'inibizione di giorni 40 (quaranta) a carico del Sig. Antonio Nuzzo.

[10] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RUGI MASSIMO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società USD Colligiana), SOCIETÀ USD COLLIGIANA - (nota n. 474/1294 pf17-18 GP/AS/ac del 12.7.2018).

Il deferimento

Con deferimento notificato il 12 luglio 2018 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale: 1) il Sig. Rugi Massimo, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società USD Colligiana, per rispondere della violazione dell'art. 10, comma 3bis, del CGS, in relazione ai punti A 2, 4 e 5 del C.U. n. 153 del 9.6.2017 della LND, per non aver provveduto a depositare entro il termine del 12.7.2017, ore 18.00, copia del verbale della assemblea nel

corso della quale sono state attribuite le cariche sociali (ovvero comunicazione di conferma delle cariche sociali nella ipotesi di mancata variazione delle stesse), copia del versamento per l'iscrizione al campionato nonché la fideiussione; 2) la USD Colligiana, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio Amministratore Unico e legale rappresentante come sopra descritto.

La Procura chiede all'Organo Giudicante sopra indicato di fissare la data di discussione del presente procedimento disciplinare, in relazione al quale, con il presente atto, è stata esercitata l'azione disciplinare.

La Procura ha ritenuto di svolgere l'azione disciplinare all'esito di apposita segnalazione da parte della CO.VI.SO.D., pervenuto alla Procura in data 20.3.2018.

Il dibattimento

All'udienza del 27 settembre 2018 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Rugi Massimo: inibizione di giorni 50 (cinquanta);
- per la Società USD Colligiana, l'ammenda di € 3.000,00 (Euro mille/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Dalla segnalazione del Dipartimento Interregionale LND in atti risulta che il Sig. RUGI, nella suddetta qualità, violando l'art. 10, comma 3bis, del CGS, in relazione ai punti A 2, 4 e 5 del C.U. n. 153 del 9.6.2017 della LND, non ha provveduto a depositare entro il termine del 12.7.2017, ore 18.00, copie del verbale della assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali (ovvero comunicazione di conferma delle cariche sociali nella ipotesi di mancata variazione delle stesse), del versamento per l'iscrizione e la fideiussione ivi previsti.

Sussistono, pertanto, le violazioni oggetto di deferimento.

Dalla responsabilità del Sig. Rugi consegue quella della Società.

Il solo mancato rispetto del termine determina di per sé l'illecito disciplinare, tanto da rendere superflua qualsiasi eventuale altra considerazione, anche di merito, volta a contestarne la sussistenza.

Ed invero, la presunzione di colpa, seppure *iuris tatum*, non ha trovato congruente, adeguata e sufficiente giustificazione causale in grado di recidere il nesso di causalità efficiente tra condotta (omissiva) ed evento.

Le richieste della Procura s'appalesano congrue.

Il dispositivo

Pertanto il Tribunale Disciplinare Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni:

- per il Sig. Rugi Massimo: inibizione di giorni 50 (cinquanta);
- per la Società USD Colligiana, l'ammenda di € 3.000,00 (Euro mille/00).

Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Cons. Giuseppe Rotondo

“”

Pubblicato in Roma il 3 ottobre 2018.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Commissario Straordinario
Roberto Fabbricini